

Scuola di musica riconosciuta per l'anno scolastico 2020/2021 con determinazione n. 9804 del 11.06.2020 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 2254/2009 e successive modificazioni.

Iscritta all'Albo dei Soggetti qualificati per la collaborazione in qualità di partner nei progetti "Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6" [http://www.comune.bologna.it/media/files/albo\\_candidature\\_al\\_30\\_04.pdf](http://www.comune.bologna.it/media/files/albo_candidature_al_30_04.pdf)

Associazione Iscritta nel registro delle LFA del Comune di Bologna, con Determinazione Dirigenziale del 07.08.2018

<http://urp.comune.bologna.it/LFA/LFA.nsf/Associazioni?OpenView>

Associazione Iscritta al Registro Regionale delle APS con il n.ro 5770, DPG/2018/18105 del 30/10/2018

## Legge sulla detrazione fiscale per le EROGAZIONI LIBERALI

Per le **persone fisiche**, **l'erogazione liberale è detraibile al 30% fino a €30.000** (art.83 comma 1 del D.Lgs.117/2017) o in alternativa è deducibile nel limite del **10% del reddito complessivo dichiarato** (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Per gli **enti** e le **società**, l'erogazione liberale è deducibile nel limite del **10% del reddito complessivo dichiarato** (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Vengono di seguito elencati tutti i riferimenti giuridici sopracitati:

**Art.83 co.1 del D.Lgs.117/2017:** *“Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”*

**Art. 83 co.2 del D.Lgs. 117/2017:** *“Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.”*

Rappresentante legale : **M° Andrea Orlandi**

tel: +39 388 0947027 - mail:insuono.bo@gmail.com pec: insuono@pec.it

**Bologna, 13/01/2021**